

art. 39, c. 3 D. Lgs. 152/99

Le Regioni disciplinano altresì

i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.



➤ **Il D. Lgs. 152/99 non fornisce una definizione di acque di prima pioggia**

➤ **La definizione di cui all'art. 2, lett. h) esclude le acque meteoriche dalle acque reflue industriali:**

Qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento

Due tipi di dilavamento piazzali

- **Acque di prima pioggia, originato da eventi meteorici**
- **Acque di lavaggio, strettamente correlato alle modalità gestionali con cui si svolgono le attività all'interno dell'insediamento**



- Il comma 3 si riferisce solo a superfici impermeabili scoperte,
- il riferimento al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici può far supporre che la disciplina regionale possa essere inserita nei Piani di Tutela della Acque



- **Nessuna regione ha adottato una disciplina ai sensi del D. Lgs. 152/99**
- **L'unica disciplina regionale organica esistente è l. r. 62/85 della Lombardia emanata in ottemperanza alla legge Merli**

